



**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 191/A III<sup>a</sup> Legislatura

"TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 14/12/1981.

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA

Prot. N. 10/488/02 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 10 DIC. 1981 198

OGGETTO: Schema d.d.l. "Trattamento di previdenza del personale regionale".

## RELAZIONE

Il Settore Personale ha predisposto lo schema di disegno di legge indicato in oggetto per omogeneizzare il trattamento di previdenza dei dipendenti regionali attualmente, differenzia to in ragione dei diversi ordinamenti degli enti di ~~previdenza~~ <sup>PROVENIENZA</sup>.

Analoga soluzione alla situazione di sperequazione esistente tra il personale regionale è stata adottata da altre Regioni con leggi già operanti.

Il Settore Ragioneria ha formulato le allegate osservazioni, proponendo una integrazione dell'art.5 che consenta l'opzione da parte del personale interessato per la conservazione del regime giuridico-previdenziale dell'ente di provenienza. La proposta è stata esaminata con un funzionario del Settore Ragioneria e con un funzionario del Settore Personale, il quale ultimo ha osservato che la normativa in esame rende uguale per tutti i dipendenti regionali l'indennità di fine servizio, garantendo la tutela dei diritti quesiti al momento del trasferimento alla Regione e che, pertanto, il recepimento della proposta del Settore Ragioneria

./.

# REGIONE PUGLIA


- 2 -

riprodurrebbe quella discriminazione del trattamento previdenziale fra dipendenti regionali per la cui eliminazione viene proposto il disegno di legge di cui trattasi.

Questo Ufficio Legislativo concorda con le valutazioni del Settore Personale ed esprime pertanto parere favorevole allo schema di disegno di legge proposto dal predetto Settore al cui testo ha apportato alcune modifiche di carattere marginale, d'intesa con il Settore stesso.

Non sono pervenute osservazioni da parte di altri Assessorati.

Il Coordinatore  
(dr. Nicola Cardinale)



# REGIONE PUGLIA

SETTORE RAGIONERIA

DISEGNO DI LEGGE:

"TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE."

## O S S E R V A Z I O N I

ART.5 :

Comma 2 - 5° rigo: sostituire la parola "Regione" con la parola "INADEL";

Tra il Comma 2 ed il Comma 3 inserire il presente comma: "Il personale di cui al presente articolo può optare per la conservazione del regime giuridico-previdenziale dell'Ente o Amm/ne di provenienza, limitatamente al periodo di servizio maturato dal personale stesso alla data di inquadramento nel ruolo regionale. La opzione deve essere espressa mediante dichiarazione scritta del dipendente o dei suoi aventi causa entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge."


Comma 3 (divenuta comma 4) - 1° rigo: sostituire le parole "Il precedente comma" con le parole "La normativa di cui al presente articolo".

IL CCORDINATORE  
(dr.Mario De Bellis)

# REGIONE PUGLIA

D. D. L.

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be 'C. C. C.' or similar.

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE

Come è noto, non sempre nei provvedimenti di trasferimento di personale dallo Stato o da enti pubblici alle regioni, sono state affrontate le questioni attinenti la ricongiunzione, ai fini del trattamento previdenziale e pensionistico, dei servizi prestati presso gli enti di provenienza con quello presso gli enti di destinazione.

Per porre rimedio a questo stato di cose, è necessario l'intervento di una legge statale, in quanto, ai fini del trattamento pensionistico e di quello di fine servizio, il personale regionale è iscritto rispettivamente alla CPDEL e all'INADEL, i cui ordinamenti, disciplinati appunto da leggi statali, non prevedono deroghe agli istituti ivi previsti.

Giova ricordare che fino ad oggi alle regioni a statuto ordinario il personale è stato trasferito a norma dei seguenti provvedimenti legislativi:

- 1) DD.PP.RR. 14-15 gennaio 1972, nn. dall'1 all'11 (personale statale);
- 2) art. 2 D.P.R. 15.1.1972, n. 10 (personale degli istituti per l'addestramento professionale, INIASA, ENALC, INAPLI);
- 3) D.P.R. 30.12.1972, n. 1036 (personale dei cosiddetti enti per la casa: INCIS, GESCAL, ISES, ISSCAL);
- 4) L. 18.11.1975, n. 764 (personale della Gioventù Italiana);
- 5) L. 23.12.1975, n. 698 (personale dell'ONMI);
- 6) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 (ulteriore personale proveniente dallo Stato e dalle Opere Universitarie);
- 7) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e L. 21.10.1978, n. 641 (personale enti disciolti);
- 8) Leggi 17.8.1974, n. 386, 29.6.1977, n. 349 e 23.12.1978, n. 833 (personale enti mutualistici, interessato dalla Riforma sanitaria).

Nel programmare tutti gli anzidetti trasferimenti non è stata adeguatamente considerata la situazione nella quale si sarebbe venuto a trovare il personale di cui trattasi nei riguardi del trattamento di quiescenza (cioè pensione) e di previdenza (cioè buonuscita).

Per i dipendenti provenienti dall'Amministrazione dello Stato esiste una precisa normativa che regola la ricongiunzione dei servizi nel caso di trasferimento agli enti locali, i dipendenti provenienti dagli enti locali, inquadrati nel ruolo unico regionale, continuano ad essere iscritti presso gli stessi enti previdenziali, (CPDEL-INADEL); invece il personale proveniente da altri enti pubblici, già iscritto all'INPS e per il quale gli enti di provenienza erano obbligati alla corresponsione dell'indennità di anzianità mediante la costituzione di appositi fondi, viene a trovarsi in una situazione di disagio a causa di norme contraddittorie, che non consentono di defi

./.

# REGIONE PUGLIA

./.

nire in modo corretto ed uniforme le posizioni in ordine al trattamento pensionistico e di fine servizio.

Per quanto riguarda la pensione, l'art. 6 della Legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione a titolo gratuito dei servizi prestati presso gli enti pubblici soppressi. Tuttavia resta escluso da tale previsione il personale che, pur provenendo dagli stessi enti pubblici è transitato alle regioni al momento della loro attivazione, attraverso l'istituto del comando. Inoltre esistono incertezze applicative della predetta norma, per quanto attiene il personale proveniente da alcuni enti, tanto è vero che per i dipendenti transitati dall'ISSCAL la CPDEL ha ritenuto di respingere le domande di ricongiunzione gratuita.

Un giudizio assolutamente negativo, invece, si è costretti ad esprimere nei riguardi dell'altro grosso problema insorto contestualmente al trasferimento di personale da enti vari alla Regione, cioè della perequazione delle posizioni dei singoli interessati in tema di previdenza. Il che, unito alla scontata previsione di nessuna volontà esistente nei poteri statuali di intervenire, in questo settore, induce ad assumere la iniziativa della presente <sup>o di legge</sup> ~~proposta~~ di legge che - lungi dall'avere l'intento di innovare in fatto di previdenza o beneficiare il personale regionale - si propone il fine di omogeneizzare il trattamento di indennità di anzianità che sarà dovuto al personale stesso al momento della cessazione del rapporto di impiego.

Occorre anche dire subito che la <sup>di legge</sup> ~~esaminanda~~ ~~proposta~~ di legge regionale vuole armonizzare le posizioni soggettive dei dipendenti regionali con le disposizioni appunto degli ordinamenti dell'ENPAS e dell'INADEL.

Si è detto prima che la situazione previdenziale nella quale versa il personale della Regione è la più disparata e sperequata che possa immaginarsi. Anche laddove si era creduto che i provvedimenti legislativi adottati dallo Stato avessero compiutamente tutelato almeno i diritti quesiti del personale, ci si è poi dovuti ricredere di fronte agli ostacoli che hanno incontrato gli interessati all'atto della pratica attuazione di quella normativa.

In linea generale, atteso che ai fini previdenziali il personale è iscritto all'INADEL, occorre tenere presente che la disciplina di questo Istituto non è tale da soddisfare e sanare le situazioni previdenziali degli impiegati neppure nella ipotesi che questi abbiano a decidersi per riscatti a titolo oneroso dei servizi passati; infatti l'ordinamento dell'Istituto non consente il riscatto di servizi successivi al 1968 ed in ogni caso, ove è consentito, il servizio riscattabile non può superare un totale di anni 14.

D'altra parte va detto subito che in questa sede è impossibile raggiungerne la misura ai livelli più alti previsti da certi preesistenti regolamenti in vigore presso Enti disciolti e quindi adottare per tutto il personale regionale quei criteri di liquidazione più favorevoli dei quali fruivano alcune categorie di impiegati ben 4 mensilità di liquidazione per ogni anno di servizio, laddove l'impiegato iscritto all'INADEL percepisce 1/15 dell'80% della retribuzione annua, che è pari a circa il 55% di una mensilità.



# REGIONE PUGLIA

plata dall'art. 1 della legge regionale 17.7.81, n. 42 nel senso che ai dipendenti cessati o loro eredi viene erogato, nei casi in cui non maturino diritto a pensione, un trattamento di liquidazione pari ad 1/15 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda goduta prima della cessazione.

Si tratta in sostanza di estendere a tale personale lo stesso trattamento del 12° dell'80% della retribuzione dell'ultimo anno di servizio.

Per quel personale già cessato prima dell'entrata in vigore della presente legge che trovasi nelle condizioni previste dal presente articolo di legge, va riliquidato il trattamento di fine servizio solo sulla base del servizio prestato presso la Regione Puglia nella misura del 12° dell'80% della retribuzione dell'ultimo anno di servizio.

art. 4 - L'articolo in esame contempla quali sono i servizi che possono o debbono essere considerati per stabilire il numero delle mensilità da corrispondere, calcolate queste con i criteri fissati dal precedente articolo 2. I servizi utili ai fini predetti sono quelli prestati alle dipendenze della Regione, quelli contemplati dal D.P.R., n. 1032/1973, quelli contemplati dall'ordinamento dell'INADEL, e, comunque, quelli riconosciuti o riconoscibili ai sensi dell'ordinamento vigente dell'INADEL. In particolare si prescinde dalla specifica figura giuridica e dal rapporto di lavoro intercorrente fra l'interessato e l'ente datore di lavoro purchè questo sia ente pubblico: quindi sono parimenti computabili i servizi prestati in costanza di rapporto di impiego di ruolo, in costanza di impiego con contratto a termine di diritto privato, ecc.. Inoltre per il riferimento agli ordinamenti ENPAS ed INADEL sono computabili anche i periodi di studi universitari, di servizio militare purchè riscattati.

Sono pure esclusi dal riscatto quei servizi che hanno dato luogo a rapporti previdenziali tuttora in essere al momento della costituzione del rapporto di impiego con la Regione e che permangono in essere durante lo svolgimento del rapporto di impiego stesso. Per esempio è questo il caso del dipendente dello Stato che tramite concorso o per altra causa passi nei ruoli regionali cessando da quelli statali. In questa ipotesi il rapporto previdenziale, di cui è uno dei soggetti l'impiegato, non si estingue nel passaggio ma si trasferisce dall'ENPAS all'INADEL, talchè alla definitiva cessazione dal servizio dell'interessato ciascuno dei due enti liquida il dovuto previdenziale per la parte che gli compete. E' evidente, però, che il primo servizio sopra esemplificato non sarebbe utile di per sè ai fini previdenziali qualora il dipendente avesse percepito l'indennità di buonuscita ENPAS.

Ancora in questo articolo 4 è previsto il computo senza riscatto di quei servizi che hanno dato luogo a rapporti previdenziali non esauriti (all'atto della costituzione del rapporto con la Regione) ma

./.

# REGIONE PUGLIA

che erano accessi presso enti diversi dall'ENPAS o dall'INADEL. In questo caso i servizi stessi sono utili di per sè ai fini previdenziali solo nell'ipotesi che le somme dovute al dipendente siano versate alla Regione, oppure ovviamente all'INADEL se in quel momento particolari disposizioni lo prescrivevano.

art. 5 - La disposizione di legge contenuta nel presente articolo disciplina, in particolare le posizioni previdenziali di quei dipendenti che provengono, in forza di legge; per trasferimento e successivamente inquadrati nei ruoli regionali, per i quali non opera la ricongiunzione e a favore dei quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe.

Per questi casi si prevede la continuità previdenziale dei dipendenti trasferiti, attraverso la corresponsione della relativa indennità prevista dal precedente art. 2 della emananda legge regionale.

Il penultimo comma di tale normativa consente la liquidazione della differenza fra la somma accreditata dall'ente di provenienza e quella spettante ai sensi della presente legge entro un anno dalla data di versamento delle predette indennità alla Regione Puglia. E' logico che la normativa in questione è applicabile nei confronti di quel personale proveniente dagli enti disciolti da inquadrare successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

art. 6 - Per poter effettivamente procedere agli adempimenti di attuazione concernenti le liquidazioni operate, con il medesimo articolo si richiede ai dipendenti regionali o ai superstiti aventi diritto una procura di mandato irrevocabile per la intera somma liquidata da rilasciarsi a favore della Regione al fine di introitare da parte degli Enti preposti alla previdenza, quanto da loro liquidato.

Le procure devono essere rilasciate per l'ultimo importo liquidabile dagli Istituti di previdenza.


art. 7 - L'articolo in esame consente al personale sopraelencato di fruire ai fini previdenziali anche del servizio prestato presso gli enti di provenienza, oltre a quello che avrà prestato presso la Regione, restituendo in un'unica soluzione quanto percepito a titolo di indennità di anzianità ecc.

Tuttavia tenuto conto dell'onere di fronte al quale potranno trovarsi gli interessati, lo stesso art. 3 prevede la possibilità di restituire le somme predette, mediante rate mensili distribuite in un arco di tempo non superiore a 10 anni. Ed è appena il caso di precisare che il numero delle rate è in relazione alle somme da restituire riservandosi ovviamente agli importi maggiori il maggior numero di rate.

# REGIONE PUGLIA

Art. 8

Col presente articolo vengono abrogate le leggi regionali n. 27 del 5.7.1978; n. 55 del 31.5.1980; n. 42 del 17.7.81 e viene soppresso il quarto comma dell'articolo 94 della legge regionale n. 18 del 25.3.1974 in quanto meglio disciplinata con la presente normativa del disegno di legge in esame.

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be 'D. De Luca'.

# REGIONE PUGLIA

Art. 9

L'onere per finanziare il presente disegno di legge è stimato nella misura di £ 400.000.000 non interamente a carico della Regione, in quanto gli Istituti previdenziali, in ordine alle collocazioni a riposo per l'anno 1982 dovrebbero rimborsare l'importo di £ 250.000.000 circa.

La parte che fa carico effettivamente al bilancio regionale è già contemplata nello stesso bilancio di previsione 1981 ai capitoli 331 epigrafato "Oneri derivanti dall'art. 94 L.R. 18/74 e art. 1 L.R. 27/78 - L.R. 44 del 15.5.80,, e 337 (c.n.i.) epigrafato "Indennità sostitutiva fine rapporto al personale non avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine servizio da parte dell'INADEL (L.R. 42 del 17.7.81)„ che recavano gli stanziamenti rispettivamente di £ 150.000.000.= e £ 100.000.000.=

Con la normativa proposta tali stanziamenti sarebbero sostanzialmente soppressi perchè l'importo che farebbe carico del bilancio di previsione del 1982 va nel capitolo n. 329 epigrafato "Liquidazione indennità di fine servizio di buonuscita ed anzianità, ed altre analoghe, al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti,, per effetto dell'abrogazione delle leggi regionali di cui all'art. 8 del disegno di legge in questione.


E' ovvio che fino a quando il presente disegno di legge non avrà il visto del Governo Centrale e quindi non sarà promulgata e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i capitoli 331 e 337 non devono essere soppressi.

# REGIONE PUGLIA

In chiusura della presente relazione illustrativa, è doveroso sottolineare il significato equitativo del presente disegno di legge, che ha fundamentalmente lo scopo di unificare la posizione di tutti gli impiegati regionali, in ordine agli specifici temi uel loro trattamento previdenziale in rapporto alle acquisizioni normative intervenute presso le Regioni Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Veneto.

Il presente disegno di legge ha dunque carattere di assoluta opportunità e, assieme, di urgenza, nella considerazione delle vive attese del personale regionale.

Tuttavia il discorso oggi avviato non può certamente ritenersi concluso : occorrerà riconsiderare ancora la questione al fine di adeguare il trattamento previdenziale del personale regionale a quello di altre categorie del comparto pubblico e, soprattutto, occorre ancora una volta sottolineare al Governo l'assoluta indispensabilità di procedere al tanto atteso riordino dei trattamenti pensionistici e di fine servizio di tutto il citato comparto pubblico, eliminando così le stridenti disparità che pehalizzano, tra gli altri, il personale delle Regioni a Statuto ordinario.



# REGIONE PUGLIA

## ART.1

### Prestazioni Previdenziali

La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'I.N.A.D.E.L. eroga ai propri iscritti.

Detto trattamento, salvo quanto previsto, per la misura dello stesso, al successivo art.2, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

# REGIONE PUGLIA

Art. 2.

Misura del trattamento previdenziale

Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale é pari ad un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale é instaurato il rapporto previdenziale.



# REGIONE PUGLIA

Art. 3.


Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione.

Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a pensione, spetta l'indennità premio di fine servizio o altra indennità di questa sostitutiva, come indicato nel precedente articolo 2, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 9 della legge 7.2.79, n. 29 e nell'articolo unico della legge 2.4.58, n. 322.

Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui personale è iscritto all'INADEL <sup>e</sup> all'ENPAS.


La disposizione del presente articolo si applica altresì al personale già cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dall'1.4.72 e fino all'entrata in vigore della

./.



# REGIONE PUGLIA

presente legge solo per il servizio prestato presso la Regione Puglia soggetto alla contribuzione INADEL.

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located on the right side of the page.

# REGIONE PUGLIA

Art. 4.

Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale.

I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:


a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;

b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione al I.N.A.D.E.L. ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'E.N.P.A.S., purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente, della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;

c) i servizi riscattati dal dipendente con I.N.A.D.E.L. e con E.N.P.A.S. anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;

d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordi

./.



# REGIONE PUGLIA

namento dell'I.N.A.D.E.L. vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente.

e) i servizi non ammessi a riscatto dall'I.N.A.D.E.L. purché abbiano dato luogo alla costituzione dell'accantonamento ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe così come previsto dalla lettera a) del successivo art.5 della presente legge.

*Delella*



A circular stamp is located below the signature. The text within the stamp is partially legible but includes the word "PRESIDENTE" at the bottom. The stamp is slightly faded and overlaps with the signature.

# REGIONE PUGLIA


Art. 5.

Personale proveniente da enti pubblici diversi.

Al personale trasferito alla Regione in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'I.N.A.D.E.L. dei servizi prestati presso gli enti di provenienza, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la Regione riconosce i servizi prestati nell'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;
- b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti;
- c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui

./.




# REGIONE PUGLIA

al precedente art.2, una indennità premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza, ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi alle dipendenze della Regione.

Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti di provenienza a titolo di indennità di anzianità e simili risultassero superiori a quelle liquidabili dalla Regione, sarà disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennità alla Regione stessa, la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo e ai superstiti aventi diritto.

Il precedente comma viene applicato nei riguardi del personale trasferito o transitato alla Regione e comunque da inquadrare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



# REGIONE PUGLIA

ART. 6

Adepiamenti di attuazione.

Ai fini del recupero nei confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, che la Regione corrisponderà nella misura del 100% all'atto della cessazione del servizio, il personale avente titolo o superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione stessa, una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.


Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto.

# REGIONE PUGLIA

## Art.7

Il personale transitato o trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale anche per soppressione di enti, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio, o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'Ente di provenienza di rifondere a favore della Regione in una unica soluzione per ottenere il computo del servizio presso l'ente di provenienza limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore ai dieci anni. In questo caso però è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.





# REGIONE PUGLIA

Art. 8

Sono abrogate le LL.RR. n. 27  
del 5.7.1978, n. 55 del 31.5.1980  
n. 42 del 17.7.1981.

Viene soppresso il quarto com  
ma dell'art. 94 della L.R. n. 18  
del 25.3.1974.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. De...', written vertically on the right side of the page.

# REGIONE PUGLIA


Art. 9

## Oneri finanziari

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1982 in complessive lire 400.000.000.=-, si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo dei fondi stanziati e disponibili al Cap. 00329, che prende la denominazione "Liquidazione indennità di fine servizio di buonuscita ed anzianità, ed altre analoghe, al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti".

In entrata verrà previsto il Cap. 41112 "Recupero indennità di fine servizio, di buonuscita e di anzianità ed altre analoghe liquidate al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti" determinato per l'anno 1982 in complessive £ 250.000.000.=-.

Per gli anni successivi al 1982, lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio in ragione del prevedibile andamento dei collocamenti a riposo del personale.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 6-1-82